



INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO BANDO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019

Eventi conclusi tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza, concede un'indennità giornaliera in favore degli iscritti che, a causa di malattia o infortunio tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano esercitato in maniera assoluta la professione.

Tale indennità non è cumulabile con le altre forme di indennizzo di cui alla normativa per la tutela della maternità a favore delle libere professioniste, per il periodo corrispondente ai due mesi precedenti e ai tre mesi successivi alla data del parto. Si precisa, inoltre, che l'indennità di malattia per patologie inabilitanti durante il periodo di maternità non può considerarsi sostitutiva dell'indennità di maternità anche nel caso in cui quest'ultima non sia stata regolarmente richiesta in base ai termini previsti dalla normativa vigente.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati dall'Ente e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 - REQUISITI PER ACCEDERE ALL'INDENNITÀ

Possono accedere al beneficio assistenziale gli iscritti attivi all'Ente in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti che, a causa di malattia o infortunio tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto per un periodo massimo di centottanta giorni nell'anno solare, con esclusione degli eventi di durata inferiore ai sette giorni continuativi e sempreché l'evento si sia verificato successivamente all'invio della domanda di iscrizione all'Ente. La durata complessiva della malattia o dell'infortunio deve essere attestata con apposito certificato medico rilasciato e trasmesso all'Ente ai sensi del successivo articolo 3).

L'indennità di malattia è riconosciuta anche agli iscritti che, a causa di particolari gravi patologie, si trovino nella condizione di dover interrompere l'attività per cicli terapeutici, previsti in un'unica certificazione medica (quali, ad esempio, per chemioterapia o per dialisi), le cui singole sedute risultano singolarmente di durata anche inferiore ai 7 giorni "consecutivi", ma che, considerate collettivamente nel loro sviluppo, costituiscono un evento di durata complessiva superiore ai 7 giorni "continuativi".

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all'accesso al presente bando, in caso di domande riguardanti posizioni con debiti al momento della definizione della relativa graduatoria, il richiedente, a

pena di decadenza, dovrà aver proceduto preventivamente alla relativa regolarizzazione. In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'importo eventualmente spettante a titolo di malattia o infortunio (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo potrà concorrere alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e l'indennità verrà liquidata per la sola differenza. Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo eventualmente spettante a titolo di malattia o infortunio (al netto delle ritenute fiscali), se l'iscritto non avrà provveduto, nel termine perentorio indicato dagli Uffici, alla piena regolarizzazione della sua posizione contributiva, non sarà possibile dare ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

Possono avvalersi della facoltà di beneficiare dell'indennità di malattia o infortunio anche gli eredi degli iscritti deceduti successivamente alla presentazione della domanda, qualora la domanda non sia stata regolarmente finalizzata dall'iscritto prima del decesso. I medesimi eredi possono ricorrere a tale facoltà anche in assenza della trasmissione telematica della domanda, ancorché abbiano tempestivamente comunicato agli Uffici l'intervenuto decesso, presentando apposita domanda all'indirizzo welfare@enpap.it o a mezzo raccomandata A/R presso la sede di via A. Cesalpino 1 (00161) Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del decesso, a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli iscritti che intendono richiedere l'attribuzione dell'indennità di malattia o infortunio - Bando Secondo Trimestre anno 2019 - una volta terminata la condizione di inattività professionale, devono **presentare domanda, a pena di inammissibilità** della stessa, **entro il decimo giorno successivo al termine dell'evento** per il quale viene formulata la richiesta, **esclusivamente in via telematica** attraverso l'area riservata del sito internet dell'Ente <http://areariservata.enpap.it/home/> accedendo, con il proprio numero di matricola (oppure Codice Fiscale) e password, alla sezione "Prestazioni Assistenziali".

Nei soli casi di interruzione dell'attività per cicli terapeutici, definiti al precedente art. 2) la relativa istanza deve essere presentata al termine dell'intero periodo di terapie prescritto ovvero, in caso di prescrizioni di cicli terapeutici aventi durata pluriennale, al termine dell'anno in cui si sono verificate le interruzioni di attività (in tal caso la domanda deve essere formulata entro il 10° giorno successivo all'ultimo periodo di interruzione compreso nella richiesta), con applicazione, ai fini liquidatori, del solo limite annuo massimo di 180 giorni indennizzabili.

In sede di presentazione dell'istanza on-line dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata (in caso di mancata trasmissione del modello entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla chiusura del trimestre, l'istanza sarà considerata validamente presentata, ma non verrà attribuito, per la componente reddituale, alcun punteggio utile ai fini della graduatoria);
- b) fotocopia fronte e retro di un valido documento d'identità (allegato obbligatoriamente in formato file nel corso della procedura telematica, a pena di esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione);
- c) copia della certificazione medica rilasciata, a conclusione dell'evento oggetto della richiesta, dal medico che ha accertato lo stato di inattività professionale (es: medico curante e/o convenzionato A.S.L., specialista) ovvero documentazione rilasciata agli stessi effetti da Struttura sanitaria pubblica. Tale certificazione dovrà contenere chiaramente l'esatta durata del periodo di inattività professionale e non dovrà, invece, indicare la diagnosi formulata.

La certificazione medica in originale di cui al punto c) dovrà essere trasmessa, a mezzo posta raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo al termine dell'evento. Eventuale altra documentazione, non allegata in sede di istanza on-line ma specificata nell'apposita ricevuta telematica, potrà essere inoltrata, sempre a pena di decadenza, accedendo di nuovo alla domanda già creata o attraverso posta certificata all'indirizzo welfare@pec.enpap.it, nei termini utili alla formulazione della graduatoria finale, ovvero entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla chiusura del trimestre (ovvero entro il 31 agosto 2019). Le integrazioni pervenute oltre tale

scadenza non saranno considerate valide ai fini dell'inclusione delle domande nella medesima graduatoria, con conseguente diniego della prestazione.

I certificati medici dovranno necessariamente contenere le seguenti informazioni indispensabili per la valutazione dell'istanza:

- l'esatta durata del periodo di malattia o infortunio;
- l'effettiva condizione di inattività professionale verificatasi in conseguenza della patologia, o comunque la sopravvenuta guarigione clinica a seguito del periodo di interruzione forzata dal lavoro.

Nel caso di domanda presentata per gravidanza a rischio ovvero interruzione di gravidanza, si richiede un certificato medico in originale comprovante la data presunta del parto ovvero la data dell'avvenuto aborto spontaneo/terapeutico.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Art. 4 - ENTITÀ DELL'INDENNITÀ E GRADUATORIA

L'ammontare dell'indennità giornaliera lorda è pari a $1/365^{\circ}$ del reddito netto professionale denunciato e comunicato all'Ente, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Previdenza, nel secondo anno precedente la presentazione della domanda.

L'importo giornaliero così ottenuto è arrotondato ai 5,00 (cinque/00) euro superiori e comunque non inferiore a 20,00 (venti/00) euro e non superiore a 100,00 (cento/00) euro, per gli eventi con durata complessiva oltre i 20 giorni. Per gli eventi con una durata complessiva fino a 20 giorni, fermo restando gli importi minimi e massimi, il valore giornaliero riconosciuto è ragguagliato all'80% del valore lordo come sopra determinato.

Il valore complessivo dell'indennità liquidabile è dato dal prodotto dell'indennità giornaliera, come sopra determinata, moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili, con esclusione dei primi 6 giorni continuativi.

Laddove il richiedente sia coperto per lo stesso evento da altra forma di indennizzo di malattia o infortunio derivante da altra tutela prevista obbligatoriamente, l'indennizzo complessivamente determinato al punto precedente sarà ridotto del 20%. A tal fine, all'atto della domanda, l'iscritto dovrà rendere apposita dichiarazione circa l'esistenza di altra copertura per l'evento di cui alla stessa domanda.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie sulla base dei seguenti criteri e parametri definiti dal Consiglio di amministrazione:

a) dell'entità del valore risultante dal modello ISEE e sulla base del seguente punteggio:

| Rapporto - ISEE/Punteggio | |
|--|----------------------|
| Valore ISEE | Punteggio attribuito |
| Fino a € 10.000,00 | 2 punti |
| Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00 | 4 punti |
| Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00 | 6 punti |
| Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00 | 8 punti |
| Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00 | 10 punti |
| Oltre € 30.000,00 - Fino a € 35.000,00 | 9 punti |
| Oltre € 35.000,00 - Fino a € 40.000,00 | 7 punti |
| Oltre € 40.000,00 - Fino a € 45.000,00 | 5 punti |
| Oltre € 45.000,00 - Fino a € 50.000,00 | 3 punti |
| Oltre € 50.000,00 | 1 punto |

Si precisa che, in caso di mancata trasmissione del modello ISEE entro i termini utili alla definizione della graduatoria, non verrà attribuito alcun punteggio.

b) della durata del periodo di interruzione forzata dell'attività professionale sulla base del seguente punteggio:

| Rapporto - Interruzione attività professionale/Punteggio | |
|--|----------------------|
| Periodo di tempo di interruzione attività | Punteggio attribuito |
| fino a 20 giorni | 2 punti |
| da 21 a 45 giorni | 4 punti |
| da 46 a 90 giorni | 6 punti |
| da 91 a 120 giorni | 8 punti |
| da 121 a 150 giorni | 10 punti |
| da 151 a 180 giorni | 12 punti |
| oltre 180 giorni | 15 punti |

c) dell'esercizio esclusivo della libera professione sulla base del seguente punteggio:

| Rapporto - Esercizio esclusivo libera professione/Punteggio | |
|---|----------------------|
| Esercizio attività professionale | Punteggio attribuito |
| Esclusività libera professione NO | 2 punti |
| Esclusività libera professione SI | 20 punti |

Per il Bando relativo al secondo trimestre 2019, ai fini della graduatoria, saranno considerate le domande presentate on-line per eventi terminati tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019.

A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento sarà possibile, ed entro 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'iscritto, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione.

Qualora lo stanziamento trimestrale non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione dei contributi assistenziali in base all'ordine di graduatoria. In caso di parità di punteggio, sarà considerato quale ulteriore criterio la maggiore anzianità di iscrizione all'Ente.

Art. 5 - INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Welfare, via A. Cesalpino 1 (00161) Roma, al numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o al numero 069453261, oppure inviare una email a welfare@enpap.it o PEC a welfare@pec.enpap.it.

* * *

Roma, marzo 2019

*Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi*
il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli